

*Denuntiatio Regis urgeat, vocatus venire non tardet.* Veramente in un altro testo si legge: *ad alia vero Placita &c.* ma son persuaso, che oltre a i due consueti Malli altri se ne teneffero fra l'Anno, per riferire al Popolo tutto qualche Regolamento nuovo, o bisogno del Regno suggerito dal Sovrano. V'ha nondimeno de i passi, che pajono imbrogliare questa materia, trovandosi le voci *Mallo* e *Placito* confuse, nè apparendo, quali cause si trattassero nell'uno, e quali nell'altro. Fra le Leggi Longobardiche Par. II. T. I. *Rer. Ital.* nella Legge 77. di Carlo Magno abbiamo: *De manire vero, nisi de ingenuitate, aut de hæreditate, non sit opus observare. De cæteris vero causis per distinctionem Comitum ad Mallum veniant.* Legge molto scura, da cui nondimeno pare che traluca, essersi a riserva di due portate al Mallo tutte le altre cause. Nel Precetto di Lodovico Pio presso il Baluzio Tom. II. pag. 550. *Capiular.* si legge: *Pro majoribus causis, sicut sunt homicidia, raptus, incendia, deprædationes, membrorum amputationes, furta, latrocinia, alienarum rerum invasiones, & undecumque a vicino suo aut criminaliter aut civiliter fuerit accusatus, & ad Placitum venire jussus, ad Comitum sui Mallum omnimodis venire non recuset.* Qui abbiamo in certa guisa confusi i nomi di *Mallo* e *Placito*, da che tanto ne gli uni, che ne gli altri pare fossero discusse non men le maggiori, che le minori cause. E veramente noi troviamo adoperato il nome di *Placito* per disegnare non solo i minori, ma anche i maggiori Giudizj. Nella Legge Longobardica 69. di Carlo Magno si legge: *Ingenui homines nulla Placita custodire* (cioè ad intervenire ad essi non son tenuti) *postquam illa tria custodierint Placita, quæ instituta sunt.* Di sopra abbiam veduto, che era invitato il Popolo a concorrere al *Mallo* almen due volte l'Anno. E pur nella Legge 49. del medesimo Carlo è comandato, *ut nullus alius de liberis hominibus ad Placitum, vel ad Mallum venire cogatur, exceptis Scabinis & Vassis Comitum, nisi qui suam causam querere debet, aut respondere.* Sicchè era bensì invitato, ma non forzato chi non v'avea che fare, ad intervenire a que' Giudizj.

Di qui dunque intendiamo, che i Malli altro non furono che Giudizj Generali, a' quali era invitato, ma non obbligato il Popolo libero; laddove a i Placiti, che furono Giudizj particolari, bastava che concorressero i Giudici, gli Scabini, e le persone interessate nella lite. Carlo Magno nella Dieta di Pista decretò, *ut vicini Comitum (cioè i Governatori delle Città) in una die, si fieri potest, Mallum non teneant, propter francos homines & Advocatos, qui ad utrumque Mallum non possunt occurrere.* Vedesi Carta del medesimo Augusto Carlo, prodotta dal Meibomio nelle Note a Witichindo, in cui costituisce Trutmanno Conte in Saffonia, *ut resideat in Curte ad campos in Mallo publico ad universorum causas audiendas, vel recta judicia terminanda.* Lo stesso si legge in una Formola